



Versione aggiornata del 07.12.2021, precisazione del punto 3 per il 7.01.2022

Coronavirus

Informazioni per i comuni relative allo svolgimento di assemblee comunali, di sedute dei parlamenti e delle autorità

Panoramica / informazioni generali

I recenti inasprimenti delle misure di contenimento del coronavirus entrati in vigore il 6 dicembre non comportano cambiamenti sostanziali per i comuni.

Le assemblee comunali e i parlamenti comunali sono organi legislativi comunali che possono riunirsi come finora senza limitazione del numero di persone e senza accesso limitato alle persone in possesso di un certificato. Un piano di protezione continua a essere necessario. Si devono osservare i provvedimenti generali concernenti l'igiene, l'aerazione e il distanziamento e vige l'obbligo di indossare la mascherina. La registrazione dei dati di contatto per le assemblee degli organi legislativi comunali non è più prevista.

I comuni sono liberi di adottare ulteriori raccomandazioni (ad es. appello a effettuare test su base volontaria o simili). Tuttavia, tali raccomandazioni non sono vincolanti.

1. Direttive per lo svolgimento di assemblee comunali

L'assemblea comunale è un organo legislativo comunale il quale può riunirsi fisicamente senza limitazione del numero di persone e senza accesso limitato alle persone in possesso di un certificato (art. 19 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare). I comuni non sono autorizzati a prevedere autonomamente un obbligo di certificato per l'assemblea comunale.

Chi è intenzionato a svolgere assemblee comunali deve elaborare e attuare un **piano di protezione** (cfr. art. 10 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare). Conformemente al cpv. 2, per il piano di protezione fanno stato le direttive seguenti:

- devono essere previsti provvedimenti concernenti l'igiene e l'aerazione (lett. a);
- devono essere previsti provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina (lett. b);
- devono essere previsti provvedimenti concernenti le persone dispensate dall'obbligo della mascherina (lett. d; cfr. "Dispensa dall'obbligo di indossare una mascherina" più avanti);
- devono essere previsti provvedimenti concernenti il rispetto del distanziamento (lett. e).

Conformemente all'art. 6 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, chi si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture e aziende deve portare una mascherina. L'**obbligo della mascherina** vale anche per i luoghi chiusi in cui si svolgono le assemblee comunali o in cui si riuniscono i parlamenti. Poiché per le assemblee comunali non è possibile limitare l'accesso alle persone in possesso di un certificato, non sono ammesse eccezioni all'obbligo generale di indossare la mascherina.

Oltre all'**obbligo della mascherina**, anche i **provvedimenti concernenti l'igiene** nonché il **rispetto della distanza** di 1,5 metri devono essere considerati quali provvedimenti di prima priorità. I posti a



Versione aggiornata del 07.12.2021, precisazione del punto 3 per il 7.01.2022

sedere devono essere disposti o occupati in modo tale che venga lasciato, se possibile, un posto libero o che venga rispettata una distanza equivalente. Deve essere prestata attenzione a una **aerazione** regolare (ad es. prima e dopo un'assemblea nonché durante le pause oppure dopo un tempo determinato).

Durante le assemblee comunali gli **oratori** sono temporaneamente esentati dall'obbligo della mascherina per la durata del loro intervento (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Dispensa dall'obbligo di indossare una mascherina

Le persone che possono dimostrare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari, segnatamente di carattere medico, sono esonerate dall'obbligo della mascherina. Qualora una persona avente diritto di voto presenti una tale prova, **non** può essere esclusa dalla partecipazione all'assemblea. In linea generale, le persone dispensate dall'obbligo di indossare una mascherina (v. art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) devono essere collocate separatamente nell'osservanza delle prescrizioni concernenti la distanza.

Persone non aventi diritto di voto / ospiti

Conformemente all'art. 22 cpv. 1 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom; CSC 175.050) l'assemblea comunale è pubblica. Nel piano di protezione e in relazione alla tutela della salute non si fanno in linea di principio distinzioni tra persone aventi diritto di voto e persone non aventi diritto di voto. Tuttavia è eccezionalmente possibile escludere dall'assemblea le persone non aventi diritto di voto se lo richiedono interessi pubblici o privati preponderanti. La mancanza di posti a sedere oppure la presenza di una situazione critica in relazione al coronavirus sul posto possono rappresentare motivi validi per l'esclusione delle persone non aventi diritto di voto. Ove possibile, ai rappresentanti dei media dovrebbe però sempre essere garantito l'accesso.

Competenze relative al mantenimento dell'ordine

La direzione dell'assemblea provvede al rispetto del piano di protezione. In casi eccezionali, se le misure adottate fino a quel momento non risultano efficaci, una persona che si rifiuta di rispettare i provvedimenti di protezione può essere allontanata dall'assemblea.

2. Quali sono le direttive per l'esecuzione delle sedute dei parlamenti comunali?

Il parlamento comunale è un organo legislativo il quale può riunirsi fisicamente senza limitazioni del numero di persone (art. 19 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare). La partecipazione alle sedute dei parlamenti non è limitata alle persone in possesso di un certificato e i comuni non sono autorizzati a limitare l'accesso a queste persone. Occorre prevedere un piano di protezione (cfr. spiegazioni a tal proposito al n. 1). La mascherina è obbligatoria.

Durante le sedute dei parlamenti gli **oratori** sono temporaneamente esentati dall'obbligo della mascherina per la durata del loro intervento.

Pubblico ammesso alle sedute dei parlamenti

Le sedute dei parlamenti con presenza di pubblico rientrano tra le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica. A tali manifestazioni nei luoghi chiusi è consentita la presenza di un massimo di



Versione aggiornata del 07.12.2021, precisazione del punto 3 per il 7.01.2022

50 persone senza certificato (cfr. art. 15 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare). Qualora alla seduta del parlamento siano disponibili più di 50 posti a sedere per il pubblico, l'accesso deve essere limitato alle persone in possesso di un certificato. Nel concreto questa novità non dovrebbe comportare particolari stravolgimenti, in quanto un tale numero di persone in veste di pubblico delle sedute dei parlamenti rappresenterebbe un'eccezione.

Per gli ospiti alle sedute dei parlamenti occorre prevedere un piano di protezione (cfr. spiegazioni a tal proposito al n. 1). Le direttive generali in termini di igiene, aerazione, distanza e obbligo di indossare la mascherina devono essere rispettate. Inoltre, in occasione di una manifestazione per la formazione dell'opinione politica l'organizzatore deve provvedere alla registrazione dei dati di contatto delle persone presenti. Non è consentito consumare alimenti o bevande. (cfr. art. 15 ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Qualora alle sedute dei parlamenti possa partecipare un pubblico di oltre 50 persone, è obbligatorio limitare l'accesso alle persone in possesso di un certificato (3G o 2G). In presenza di obbligo di certificato (3G), indossare una mascherina rimane obbligatorio.

3. Quali sono le direttive per le sedute delle autorità comunali?

Le sedute del municipio e delle altre autorità comunali e commissioni (ad es. CdG, consiglio scolastico, commissione edilizia, ecc.) possono essere svolte nel rispetto del piano di protezione. Per queste sedute non esiste una limitazione del numero di persone. Ciò vale per analogia anche per gli organi dei comuni patriziali, delle regioni e delle corporazioni di comuni. Un certificato non è una condizione per la partecipazione a tali sedute. Inoltre, i comuni non sono autorizzati a introdurre un obbligo di questo tipo.

Se tutte le persone di un'autorità (ad es. del municipio) dispongono di un certificato di vaccinazione o di guarigione come pure un certificato di test (2G+) è possibile tenerne adeguatamente conto nel piano di protezione nel senso che si può rinunciare a indossare una mascherina.

4. Ulteriori informazioni

Le informazioni vengono pubblicate regolarmente sul teamroom dello Stato maggiore di condotta cantonale (SMCC), al quale i comuni possono accedere. Inoltre ai comuni sarà inviato regolarmente un bollettino dello SMCC riguardo a temi selezionati.

Per informazioni in merito al diritto comunale istituzionale, in particolare in merito ad assemblee comunali, è a vostra disposizione Damian Manser, responsabile della Vigilanza sui comuni UC, il quale è raggiungibile al numero di telefono 081 257 23 82 oppure all'indirizzo damian.manser@afg.gr.ch.